

REGOLAMENTO DELEGATI

Premesso che il delegato è una carica sociale prevista dall'articolo 19 dello statuto dell'associazione, il delegato è incaricato dal Consiglio direttivo di Anbba.

L'incarico ha validità annuale ed è senza corrispettivo.

Il delegato opera in rappresentanza di Anbba all'interno di un ambito territoriale ben definito, che può essere comunale, provinciale o regionale.

L'incarico può essere revocato da Anbba in qualsiasi momento anche senza giusta causa.

Il delegato ha l'obbligo di:

1. essere socio di Anbba e versare la relativa quota di competenza entro il 31 dicembre di ogni anno;
2. partecipare all'attività associativa ed in particolare alle riunioni del coordinamento nazionale dei delegati;
3. rappresentare l'associazione nei rapporti con le istituzioni, le associazioni e gli enti turistici locali, quali la Regione, la Provincia, i Comuni, i Sistemi Turistici Locali, le Aziende ed i Consorzi di promozione turistica, Camere di Commercio, Confturismo;
4. sviluppare su richiesta del Consiglio Direttivo intese con Confcommercio o Federalberghi, Confedilizia, Camera di Commercio;
5. fornire annualmente all'associazione i file in formato Microsoft Access contenenti i dati completi di tutti i gestori di Bed & Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza ed Appartamenti ad uso turistico, i quali sono registrati presso l'ufficio pubblico territorialmente competente;
6. rapportarsi con l'ufficio marketing per la realizzazione delle iniziative promozionali deliberate dal consiglio direttivo dell'Anbba;
7. rapportarsi con la segreteria nazionale per l'organizzazione e lo sviluppo dell'associazione;
8. dotarsi di un account Skype ed utilizzare l'account di posta elettronica fornito dall'associazione;
9. partecipare al seminario di formazione gratuito organizzato annualmente dall'associazione.

Precisazioni:

- un delegato potrà essere anche consulente o valutatore Anbba.
- al delegato sarà immediatamente revocato l'incarico nel caso in cui esso non partecipi al seminario di formazione annuale ed alle riunioni periodiche del coordinamento nazionale dei delegati, salvo giusta causa;
- per consentire un'osservanza facilitata delle regole esposte in questo documento, tutte le modifiche delle condizioni di collaborazione fra Anbba ed i delegati avranno valore a partire dall'anno solare successivo a quello nel quale esse vengono determinate dal Consiglio direttivo, ossia a "quadro normativo costante", tutto ciò per evitare confusione nell'applicazione delle procedure interne ed esterne all'associazione, che può scaturire dal sovrapporsi di orientamenti operativi diversi sebbene inerenti le medesime procedure.
- un delegato potrà essere consigliere nazionale Anbba, ma non presidente del consiglio direttivo ANBBA.